

Reti associative: i chiarimenti del Ministero del Lavoro.

Con la Circolare 2/2021 il Ministero del Lavoro offre alcuni importanti chiarimenti in materia di reti associative.

Si ricorda che il Registro Unico Nazionale prevede una apposita sezione dedicata a questa tipologia di realtà che possono essere iscritte contemporaneamente anche ad altre sezioni previste dal RUNTS: possiamo pertanto avere Reti associative che si qualificano come associazioni di promozione sociale, come organizzazioni di volontariato o come Enti del Terzo Settore generico per citare alcuni esempi. In questo caso la rete dovrà rispettare anche i vincoli e caratteristiche dell'altra categoria di ente del terzo settore per cui se si tratterà di associazione di promozione sociale potrà avere come soci collettivi aderenti esclusivamente enti senza scopo di lucro diversi da associazioni di promozione sociale purché in misura inferiore al 50% delle associazioni di promozione aderenti, salve le specificità degli Enti di promozione sportiva associazioni di promozione sociale su cui ci soffermiamo in seguito.

Proviamo qui a fare il punto sui seguenti aspetti:

- 1. Cosa si intende per rete associativa?*
- 2. Come si effettua la verifica del requisito dimensionale per qualificarsi come rete?*
- 3. Cosa può fare la rete associativa?*
- 4. Chi sono i soci ed i volontari della rete?*
- 5. Cosa succede all'Ente del terzo settore che aderisce a più reti associative? È sottoposto al controllo di tutti?*
- 6. Quale rapporto tra statuto e regolamento nella rete associativa?*
- 7. L'articolazione della rete può beneficiare, nel suo funzionamento, delle deroghe al normale funzionamento delle associazioni previste per le reti?*
- 8. L'articolazione della rete Associazione di promozione sociale Ente di promozione sportiva, può beneficiare delle deroghe rispetto alla propria base associativa?*
- 9. Le articolazioni della rete associativa a quale Ufficio RUNTS devono rivolgersi?*
- 10. Se ci affiliamo ad una rete siamo obbligati ad adottare lo statuto standard predisposto dalla rete? Cosa succede se lo adottiamo?*
- 11. Quali sono le specificità per le reti di protezione civile?*

1. Cosa si intende per rete associativa?

L'istituto viene definito dall'articolo 41[i] del Codice del Terzo Settore ai sensi del quale la rete deve essere costituita in forma associativa e si distingue tra:

a) **rete associativa tout court**: quando associa, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome;

b) **rete associativa nazionale**: associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome. Le associazioni del terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o province autonome sono equiparate alle reti associative nazionali ai fini di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b).

La rete associativa può avere **tra i propri componenti** anche soggetti che non siano enti del terzo settore, chiarisce il Ministero, ma questi ultimi “non rileveranno ai fini del computo di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a) e comma 2” a meno che, come evidenziato in premessa, non si tratti di una di una rete organizzazione di volontariato o di una rete associazione di promozione sociale, atteso che in questi casi la rete dovrà rispettare i vincoli previsti dagli 32, comma 2 e 35, comma 3. Resta ferma, ovviamente, la necessità, anche per la rete associativa di non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo, direzione o coordinamento da parte degli enti cd. esclusi come pure di non integrare essa stessa una delle tipologie di soggetti esclusi.

Nel conteggio – evidenzia il Ministero – la rete **può computare anche le proprie articolazioni territoriali della rete**, “*qualora costituenti autonomi centri di imputazione di diritti ed obblighi giuridici*”, quindi quando non si configurano come meri uffici dislocati nel territorio ma come associazioni dotate di un proprio codice fiscale.

2. Come si effettua la verifica del requisito dimensionale per qualificarsi come rete?

I requisiti dimensionali saranno riscontrabili nel RUNTS: l'ente che intende conseguire l'iscrizione al RUNTS, ove sia affiliato ad una rete associativa deve allegare all'istanza di iscrizione l'attestazione di adesione alla rete rilasciata dal legale rappresentante di quest'ultima o le attestazioni, essendo ovviamente possibile essere affiliati a più reti associative. La rete associativa, dal canto suo, nell'istanza di iscrizione nella corrispondente sezione, dovrà indicare i riferimenti degli ETS aderenti, il cui numero sarà verificato dal sistema informatico del RUNTS attraverso il conteggio univoco dei codici fiscali degli enti che hanno dichiarato l'affiliazione alla rete associativa o ad un ente ad essa aderente.

Una situazione particolare si configura nel caso in cui alla rete associativa aderisca una **impresa sociale**, in quanto tale iscritta al Registro imprese e non al RUNTS. Poiché il Registro imprese non raccoglie i dati relativi all'adesione alle reti associative è stato previsto[ii] che le imprese sociali possano presentare al RUNTS un'istanza di integrazione e aggiornamento, secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato A.

3. Cosa può fare la rete associativa?

Tutte le reti svolgono attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali e possono in particolare promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati.

Accanto alle funzioni proprie delle reti associative – che potrebbero trovare definizione come attività di interesse generale nei “*servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore*”, le reti associative possono svolgere anche altre attività di interesse generale che dovranno essere compiutamente indicate nel proprio statuto.

Le **reti nazionali** possono esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche le seguenti attività:

a) monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;

b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

4. Chi sono i soci ed i volontari della rete?

Il Ministero chiarisce che la rete nazionale conteggia come soci e come volontari quanti siano tali anche attraverso le proprie articolazioni territoriali in ragione del “*nesso di associazione indiretta*”, il che assolve ad una importante funzione quando la rete assume la qualifica di ODV o di APS.

5. Cosa succede all'Ente del terzo settore che aderisce a più reti associative? È sottoposto al controllo di tutti?

Su questo tema il Ministero rinvia alla disciplina che sarà contenuta nell'emanando decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che deve definire i criteri, i requisiti e le procedure per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di controllo da parte delle reti associative nazionali e dei Centri di servizio per il volontariato, le forme di vigilanza da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sui soggetti autorizzati, nonché i criteri, che tengano anche conto delle dimensioni degli enti da controllare e delle attività da porre in essere, per l'attribuzione ai soggetti autorizzati ad effettuare i controlli, delle relative risorse finanziarie.

6. Quale rapporto tra statuto e regolamento nella rete associativa?

Il Ministero del Lavoro riconosce la complessità organizzativa delle reti associative e quindi il polimorfismo organizzativo che le caratterizza per cui ritiene possibile che le clausole che il Codice del Terzo Settore richiede siano indicate nello statuto possano trovare collocazione anche nel Regolamento, a condizione che lo statuto preveda espressamente il rinvio al Regolamento.

7. L'articolazione della rete può beneficiare, nel suo funzionamento, delle deroghe al normale funzionamento delle associazioni previste per le reti?

L'articolo 41 consente alle Reti di disciplinare i seguenti aspetti in deroga alle disposizioni generali previste per le associazioni enti del terzo settore, fatto sempre salvo il rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali:

1) la disciplina del voto: l'articolo 24, comma 2 prevede che *"2. Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile, in quanto compatibile"*;

2) le modalità e i limiti delle deleghe di voto in assemblea: l'articolo 24, comma 3, prevede che *"3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del Codice civile, in quanto compatibili"*;

3) le competenze dell'assemblea degli associati: l'articolo 25, comma 1, prevede normalmente che *"1. L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore:*

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;

f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza."

Da queste deroghe deriva per esempio la possibilità per le reti associative di conferire alcune materie alla competenza all'assemblea plenaria – come quelle elettive e di modifica statutaria – lasciando ad una assemblea ristretta altre funzioni come quella di approvazione annuale del bilancio, così come la possibilità di disciplinare diversamente la figura dei delegati.

Il Ministero chiarisce che questa deroga non vale solo per la Rete nazionale ma anche per le sue articolazioni territoriali mentre non si estende alle associazioni affiliate.

8. L'articolazione della rete Associazione di promozione sociale Ente di promozione sportiva, può beneficiare delle deroghe rispetto alla propria base associativa?

Il Ministero risponde affermativamente.

Come è noto gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale **ma tale vincolo non si applica agli enti di promozione sportiva** riconosciuti dal CONI che associano un numero non inferiore a cinquecento associazioni di promozione sociale.

Lo stesso principio vale per le articolazioni territoriali dell'Ente di promozione sportiva qualora costituite in forma di APS, purché, beninteso, soddisfino gli ulteriori requisiti delle APS.

9. Le articolazioni della rete associativa a quale Ufficio RUNTS devono rivolgersi?

All'Ufficio della Regione in cui hanno sede legale, l'Ufficio RUNTS gestito direttamente dal Ministero del Lavoro resta prerogativa per il livello nazionale della Rete.

10. Se ci affiliamo ad una rete siamo obbligati ad adottare lo statuto standard predisposto dalla rete?

No, una diversa lettura contrasterebbe con il principio dell'autonomia degli ETS, garantita costituzionalmente dagli articoli 2 e 118, ultimo comma, della Costituzione. Lo statuto standard assolve invece ad una duplice funzione: assicurare all'associazione affiliata che lo statuto è stato "validato" già dal Ministero del Lavoro e che l'Ufficio del Registro Unico Nazionale del terzo settore è chiamato a dimezzare i termini di iscrizione. L'Ente del Terzo Settore resta pertanto libero di redigere lo statuto nel rispetto delle proprie esigenze organizzative.

Per altro verso, sempre in omaggio alla richiamata autonomia degli ETS, gli Enti facenti parte della rete potrebbero limitarsi ad adottare un atto con cui dichiarano di adottare, senza apportare modifiche o integrazioni, lo statuto della rete. Tale possibilità si ritiene che trovi un limite nella circostanza che lo statuto della rete potrebbe aver implementato le deroghe evidenziate al punto 7, deroghe che non possono essere adottate dalle affiliate.

11. Quali sono le specificità per le reti di protezione civile?

L'articolo 41 del Codice prevede che *“Alle reti associative operanti nel settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y) (ossia protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni), le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile, e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30”*.

Viene così previsto un più ridotto requisito dimensionale determinato, come evidenziato nella circolare, dalla circostanza che tali soggetti sono iscritti nell'Elenco nazionale della protezione civile, di cui all'articolo 34 del citato d.lgs. n.1/2018, non essendo sufficiente la mera previsione statutaria, nell'ambito dell'oggetto sociale, dell'attività di cui alla lettera y) dell'articolo 5 del d.lgs. n. 117/2017 ai fini della relativa qualificazione.

Arsea comunica n. 23 del 8/3/2021

[i] 1. Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che:

a) associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome;

b) svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

2. Sono reti associative nazionali le reti associative di cui al comma 1 che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome. Le associazioni del terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o province autonome sono equiparate alle reti associative nazionali ai fini di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b).

3. Le reti associative nazionali possono esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche le seguenti attività:

a) monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;

b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

4. Le reti associative possono promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati.

5. È condizione per l'iscrizione delle reti associative nel Registro unico nazionale del Terzo settore che i rappresentanti legali ed amministratori non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. L'iscrizione, nonché la costituzione e l'operatività da almeno un anno, sono condizioni necessarie per accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 72 che, in ogni caso, non possono essere destinate, direttamente o indirettamente, ad enti diversi dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo settore.

6. Alle reti associative operanti nel settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile, e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30.

7. Gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano l'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali delle reti associative nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

8. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare il diritto di voto degli associati in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 2.

9. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le modalità e i limiti delle deleghe di voto in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 3.

10. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le competenze dell'assemblea degli associati anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 1.

[ii] art. 29, comma 3 del D.M. 15 settembre 2020

Lo staff di Arsea